

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI PORTAPREINSEGNE IN ZONA INDUSTRIALE OVEST DEL COMUNE DI VICENZA

ART.1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione in uso di complessivi n. 44 impianti esistenti, atti a contenere n° 6 preinsegne, ubicati nella zona industriale ovest del Comune di Vicenza di cui all'elenco allegato.
2. Gli impianti che verranno forniti rimarranno nella disponibilità dello stesso aggiudicatario per tutta la durata della concessione. Alla scadenza verranno riconsegnati al Comune di Vicenza, in perfetto stato di conservazione e di efficienza che saranno constatati con stesura di apposito verbale dell'ufficio competente in contraddittorio con la ditta medesima.
3. E' vietato utilizzare gli impianti per pubblicità diversa da preinsegne.
4. Le preinsegne dovranno essere finalizzate alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.
Non può essere luminosa né di luce propria, né per luce indiretta, così come previsto dall'art. 47, comma 2, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni).

ART.2 - ONERI TRIBUTARI E CANONI

1. L'aggiudicatario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

A) canone di concessione nella misura risultante dal contratto, da corrispondere in due rate di uguale importo alle seguenti scadenze: 31 marzo e 30 settembre di ogni anno.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle singole rate del canone comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale annuo maggiorato di 3 (tre) punti percentuali; gli interessi andranno conteggiati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli impianti.

B) CUP-Esposizione pubblicitaria, nella misura e con le modalità degli artt.12 e 14 del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16/03/2021 e successive modificazioni, in base alla superficie di ciascun impianto, indipendentemente dal fatto che l'intera superficie sia o meno sfruttata ai fini dell'esposizione pubblicitaria, con l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie in relazione alla categoria speciale delle località.

Se il pagamento della rata del canone di cui al punto A) o del CUP-Esposizione Pubblicitaria di cui al punto B) non verrà effettuato entro il termine di scadenza della rata successiva, il contratto s'intenderà risolto.

2. Il concessionario non potrà richiedere alle ditte pubblicizzate un prezzo massimo, comprensivo del CUP-Esposizione Pubblicitaria e di ogni altro onere, superiore ad € 180,00 per ogni singola preinsegna.

ART.3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della stipula del contratto. Alla scadenza del periodo, il rapporto contrattuale si

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA

.....
(Timbro e firma del legale rappresentante)

risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura del 20% dell'importo complessivo della concessione costituita al momento della stipulazione del contratto tramite fidejussione bancaria o assicurativa; in tal caso l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;
- di escludere, ai sensi dell'art.1944 del codice civile, il beneficio per il fidejussore della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinunciare, in deroga all'art.1945 del codice civile, alla facoltà per il fideiussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

La cauzione prestata sarà restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna degli impianti al Comune, alla verifica della loro integrità ed efficienza ed alla verbalizzazione in contraddittorio del rispetto di tutte le clausole inerenti alla concessione, nonché all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e tributarie.

Nel caso di rivalsa sulla cauzione, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 6, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di reintegrare l'importo originario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

ART.5 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario darà esecuzione alle prestazioni stabilite dal presente capitolato, comprese quelle riguardanti gli oneri tributari e i canoni, a partire dalla data della stipula del contratto di concessione.

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

ART.6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La concessione è revocata:

1- in caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi contrattuali, a seguito di diffida del Comune;

2- in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'aggiudicatario.

In tali casi il contratto si intende risolto e gli impianti torneranno nella disponibilità del Comune. In nessun caso il Comune di Vicenza sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo miglior offerente.

ART.7 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e cose nell'esercizio della concessione, anche nella fase transitoria di utilizzo

PER ACCETTAZIONE

L'IMPRESA

.....
(Timbro e firma del legale rappresentante)

degli impianti e nell'esecuzione delle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, tenendo sollevata l'Amministrazione. L'aggiudicatario si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con un massimale minimo di € 1.000.000,00= escludendo il Comune di Vicenza da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dall'esecuzione delle prestazioni sugli impianti, rimozione e manutenzione, nonché dal loro conseguente utilizzo. Copia della polizza dovrà essere depositata entro trenta giorni dalla data di inizio della concessione.

ART.8 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione e la eventuale sostituzione degli impianti e/o delle preinsegne in caso di danneggiamento. In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti al comma precedente, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 9 – TRASFERIMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI

L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari portapresegne. L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di provvedervi a propria cura e spese entro il termine di 30 giorni, senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. 2 del presente capitolato.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione anche parziale della concessione pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa per danni subiti.

ART.11 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato manutentivo e il decoro degli impianti ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso degli impianti.

ART.12 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali, l'aggiudicatario dovrà eleggere un domicilio nel Comune di Vicenza.

ART.13 – FORO COMPETENTE

Il foro di Vicenza sarà competente per tutte le eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di concessione.

PER ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

.....
(Timbro e firma del legale rappresentante)